



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

Prot. n. 323-22

ISTITUZIONE DEL
REGISTRO DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE

- artt.5 e 6 D.L.vo n.106/2006 come modificati dal D.L.vo n.188/2021 -

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 8.11.2021 n.188 col quale, tra altro, si sono modificati i disposti di cui agli artt.5 e 6 Decreto legislativo n.106/2006;

a seguito del provvedimento del 15 dicembre 2021 (prto.n.3268/2021) con il quale, in adempimento delle innovazioni normative, si è integrato il Progetto Organizzativo relativamente ai rapporti da intrattenere con gli organi di informazione, stabilendone presupposti, forme e contenuti;

a seguito del provvedimento del 1° dicembre 2021 (prot. n.31 26/2021), con il quale si erano già diramate le necessarie disposizioni e direttive alla polizia giudiziaria in relazione ai rapporti con gli organi di informazione e con il Procuratore;

al fine di consentire l'esercizio del controllo demandato al Procuratore Generale anche sui rapporti intrattenuti da questo Ufficio – direttamente o mediante autorizzazione alla polizia giudiziaria – con gli organi di informazione,

si **dispone** quanto segue.

In questo Ufficio si istituisce il “**Registro dei rapporti con gli Organi di Informazione**”, in formato cartaceo e digitale, alla cui tenuta e compilazione provvederà il personale addetto alla Segreteria Affari Generali.

Nel Registro saranno annotati, in ordine cronologico, e allegati:

1. I comunicati stampa ufficiali (art.5, c.1 D.L.vo n.106/2006 nuova formula)
2. Gli atti motivati in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che giustificano la decisione di indire la conferenza stampa (art.5, c.1 D.L.vo n.106/2006 nuova formula)
3. Le autorizzazioni o i dinieghi formulati in relazione alle richieste della polizia giudiziaria di diffondere comunicati stampa o di procedere a conferenze stampa (art.5, c.2 bis D.L.vo n.106/2006)
4. Le rettifiche alle comunicazioni di cui sopra, in caso di accoglimento della richiesta dell'interessato ovvero i dinieghi di procedere alla rettifica delle comunicazioni (art..2, c.1 D.L.vo n.188/2021)
5. I provvedimenti del Tribunale in caso di ricorso ai sensi dell'art.700 c.p.c. e quelli di decisione finale.

Cuneo, 31 gennaio 2022.


Il Procuratore
Onelio Dodero

Si inserisca nel Progetto Organizzativo quale integrazione.

Si comunichi:

Al Signor Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino

Al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Torino

Al CSM-Settima Commissione.